

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ALIVERTI, VETTORI, MANCIA, FOGU,
BAIARDI e BENASSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 GIUGNO 1988

Provvedimenti di sostegno ai consorzi tra piccole e medie
imprese industriali, commerciali e artigiane

ONOREVOLI SENATORI. - È noto che il nostro Paese è caratterizzato da una forte diffusione delle imprese minori: è questo un elemento di grande vitalità, suscettibile di ulteriori sviluppi conseguenti alle trasformazioni indotte dal cosiddetto terziario avanzato.

La necessità di dare un forte impulso all'innovazione tecnologica dei prodotti e dei processi produttivi è funzionale al consolidamento delle produzioni nazionali nei mercati esteri, indispensabile per una economia di trasformazione e aperta agli scambi internazionali come la nostra. Lo squilibrio della bilancia commerciale, inoltre, esige l'incremento delle esportazioni, del livello di competitività e la predisposizione di una struttura elastica,

capace di favorire la concorrenzialità delle imprese minori.

Il tessuto delle piccole e medie imprese, tuttavia, deve essere sostenuto da servizi reali se si vuole che esse sviluppino tutte le potenzialità ancora inesprese, specie in termini di sbocchi occupazionali.

L'esperienza di questi anni, specialmente in materia di consorzi *export*, ha dimostrato che la formula consortile è in grado di fornire una risposta adeguata alle istanze di innovazione tecnologica, presenza qualificata nel mercato e specializzazione settoriale, provenienti dalla piccola e media impresa nei settori commerciale, industriale e dell'artigianato.

Il presente disegno di legge, che riproduce

sostanzialmente un testo già approvato dal Senato nel corso della IX legislatura (atto Senato 367, 406 e 539, in un testo unificato), e poi decaduto a causa dell'anticipato scioglimento delle Camere, si colloca nel solco di interventi legislativi (come le leggi n. 374 del 1976 e 240 del 1981) che hanno consentito di verificare la validità di uno strumento di collaborazione interaziendale, capace di fornire una vasta rete di servizi, lasciando altresì impregiudicata l'autonomia di ogni impresa partecipante.

L'attuale sistema legislativo ha dato un contributo sostanziale allo sviluppo e alla diffusione del fenomeno consortile nel settore delle esportazioni: i consorzi *export*, infatti, in pochi anni sono aumentati da poche unità ad oltre trecento, rivelandosi una delle componenti più dinamiche del nostro sistema economico. L'esperienza consortile, tuttavia, non avendo ancora espresso tutte le sue potenzialità, non ha investito in ugual misura tutte le regioni del territorio nazionale. I limiti della legge n. 240 del 1981, infatti, hanno finora impedito un vero decollo dei consorzi di servizi e delle società consortili miste, in un contesto produttivo segnato da profondi mutamenti del sistema nazionale e internazionale.

La rivoluzione tecnologica in atto, inoltre, ormai investe il settore terziario, dando luogo a un profondo ed esteso processo di ristrutturazione delle imprese ove si riscontrano riduzioni delle dimensioni e del numero degli addetti, introduzione e utilizzo di impianti ad alta tecnologia, ricerca di nuovi modelli - e di adeguate tecniche gestionali - e riconversione dell'attività produttiva, con effetti significativi sia sui settori cosiddetti «maturi» che sulla collocazione nel mercato di prodotti ad alto valore aggiunto.

La piccola e media impresa, tradizionale tessuto connettivo del sistema produttivo italiano, può avere sempre più un ruolo trainante nello sviluppo del Paese, in virtù della sua diffusione capillare nel territorio nazionale. In alcuni settori, già da tempo, essa rappresenta un cospicuo sbocco occupazionale e si qualifica come la parte più dinamica del nostro sistema per l'alta propensione alle esportazioni, l'uso elastico dei fattori produttivi e la capacità di adeguarsi alla nuova domanda di

un mercato, fortemente competitivo, sul quale si ripercuotono le tensioni di ordine economico, sociale, politico e culturale, tipiche di ogni fase di transizione. Per tali ragioni il disegno generale che informa questo testo prevede un intervento pubblico che agisce non più attraverso generiche forme di incentivazione, preferendo invece predisporre concreti servizi reali alle imprese. È noto infatti che una elevata specializzazione e gli alti costi di produzione su base ristretta sono i limiti con i quali le gestioni produttive di ridotte dimensioni devono misurarsi.

Il problema dei meccanismi di intervento, già disciplinati dalla legge 21 maggio 1981, n. 240, si inserisce quindi nel più vasto ambito della revisione degli strumenti di politica economica che, in un mutato quadro di riferimento, devono essere indirizzati al potenziamento dei servizi orizzontali alle imprese e degli strumenti di aggregazione interaziendale.

In questa direzione si giustificano alcune rilevanti novità normative quali i meccanismi tesi a favorire la crescita qualitativa dei consorzi *export*; l'introduzione del contributo a fondo perduto per i consorzi di servizi, concesso direttamente dal Ministero dell'industria, e l'abbandono dei contributi in conto interessi, attualmente erogati tramite il Mediocredito centrale; il rilancio delle società consortili miste, alle quali è stato esteso il contributo a fondo perduto, concesso - secondo i casi - dallo stesso Ministero dell'industria o dalle Regioni.

L'esperienza derivante dall'applicazione di altre leggi, come ad esempio, la legge n. 696 del 1983, e lo stesso ruolo del Ministero dell'industria consentono di affermare che l'erogazione di contributi a fondo perduto può rivelarsi decisiva nel sostegno di strutture in fase di decollo: la gestione diretta dei fondi, inoltre, da parte del Ministero dell'industria, è suscettibile di una migliore utilizzazione delle risorse disponibili - anche attraverso la semplificazione e accelerazione delle relative procedure - a condizione che essa assuma i connotati di una precisa valenza politica per mezzo di una attenta e rigorosa valutazione di merito sul contenuto dei singoli programmi. L'intervento a favore dei consorzi, infatti, si presenta istituzionalmente come uno strumen-

to che qualifica la politica di sostegno e di indirizzo dei processi di innovazione nei vari settori della produzione e dei servizi, secondo linee di intervento già affermate con le leggi n. 517 del 1975, n. 46 del 1982 e n. 696 del 1983.

Allo scopo, infine, di consentire una più agevole lettura delle norme da parte dell'interprete, si è ritenuto opportuno elaborare un testo integralmente sostitutivo della legge n. 240 del 1981 anzichè procedere a modifiche e integrazioni della stessa.

Si forniscono quindi cenni sul contenuto degli articoli.

Articolo 1. - Possono partecipare al consorzio tutte le piccole e medie imprese individuate come tali secondo i criteri di cui all'articolo 2, secondo comma, lettera f), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che svolgono le attività di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5) dell'articolo 2195 del codice civile. Rispetto alla legge 21 maggio 1981, n. 240, è stata allargata l'area dei soggetti beneficiari. Ai consorzi possono partecipare non solo le piccole e medie imprese impegnate in attività di commercializzazione o produzione di beni, ma anche quelle che svolgono servizi complementari. Praticamente restano escluse solo le imprese che esercitano attività bancarie o assicurative e le imprese agricole.

L'articolo, inoltre, precisa anche le funzioni e gli obiettivi del consorzio che deve essere teso a fornire servizi alle imprese allo scopo di promuovere lo sviluppo e la razionalizzazione della produzione, della commercializzazione e della gestione delle imprese consorziate.

Articolo 2. - I consorzi devono essere costituiti da almeno cinque imprese, con esclusione di quelle facenti parte di un gruppo imprenditoriale, e devono avere un capitale consortile di almeno 20 milioni.

È esplicitamente stabilito il divieto di distribuzione degli utili alle singole imprese.

Articolo 3. - L'articolo, che ricalca in buona parte l'attuale normativa, indica le iniziative in cui possono impegnarsi i consorzi e che possono riguardare sia i più tradizionali investimenti in beni materiali che investimenti in beni immateriali.

Articolo 4. - È stata estesa fino al terzo esercizio successivo a quello di realizzazione degli utili l'esenzione tributaria per gli utili reinvestiti.

Articoli 5, 6 e 7. - Sono previsti, a favore dei consorzi di servizi, contributi annuali a fondo perduto, per programmi di investimento anche pluriennali, concessi direttamente dal Ministero dell'industria nel limite massimo di 300 milioni annuali, per non più di 600 milioni in un triennio, nella misura del 30 per cento delle spese sostenute. Tale limite è aumentato fino al 50 per cento per i consorzi che operano nel Mezzogiorno.

Il contributo viene concesso con provvedimento del Ministero, sentito il parere di un apposito comitato tecnico, sulla base della presentazione di programmi di massima che descrivano l'iniziativa, che indichino le modalità, i tempi di realizzazione e la spesa complessiva.

Articolo 8. - Consente il ricorso a linee di credito speciale per le somme non ammesse a contributo.

Articolo 9. - Prevede la possibilità del ricorso al Fondo centrale di garanzia ai sensi dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Articolo 10. - Riguarda i consorzi di garanzia collettiva fidi di secondo grado che possono beneficiare di un contributo dello Stato utilizzando le disponibilità di cui all'articolo 19 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Articoli 11, 12 e 13. - Disciplinano i consorzi per il commercio estero in ordine ai quali la novità più rilevante rispetto alla vigente normativa è la modulazione del contributo secondo l'ampiezza del consorzio: fino a 100 milioni per consorzi con meno di 50 imprese, fino a 150 milioni con più di 50 imprese, fino a 200 milioni con più di 100 imprese.

Articoli 14, 15, 16, 17 e 18. - Apportano alcune modifiche agli strumenti agevolativi attualmente previsti per le società consortili miste. Le società consortili miste di cui alla lettera a) dell'articolo 14 possono ricorrere ai

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

fondi di cui all'articolo 5 con modalità analoghe a quelle previste per i consorzi di servizi; quelle di cui alla lettera *b*) dell'articolo 14 possono ricevere contributi in conto capitale dalle Regioni che a tal fine ricevono un'apposita assegnazione di fondi.

Articolo 19. - Prevede la revoca delle provvidenze a seguito della perdita dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2.

Articolo 20. - Disciplina i contributi della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Articolo 21. - Concerne la quantificazione della spesa e la relativa copertura finanziaria.

Articolo 22. - Stabilisce l'abrogazione della legge n. 240 del 1981, salvo quanto disposto dall'articolo 13.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Soggetti beneficiari)

1. Sono ammessi a godere dei benefici della presente legge i consorzi e le società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, fra piccole e medie imprese che esercitano le attività di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), dell'articolo 2195 del codice civile, aventi lo scopo di fornire servizi diretti a promuovere lo sviluppo, anche tecnologico, e la razionalizzazione della produzione, della commercializzazione e della gestione delle imprese consorziate.

2. Possono usufruire degli stessi benefici i consorzi artigiani costituiti ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, anche in deroga alle limitazioni degli scopi sociali di cui all'articolo 3, secondo comma, della suddetta legge nonchè i consorzi e le società consortili costituite da imprese artigiane e dalle imprese di cui al comma 1.

3. Ai fini della presente legge si considerano piccole e medie imprese quelle aventi i requisiti determinati ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera f), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

4. È esclusa la partecipazione di società che, per collegamenti tecnico-finanziari, si configurano come appartenenti a un gruppo imprenditoriale. Si considerano appartenenti ad un gruppo imprenditoriale le società controllate o controllanti di cui all'articolo 2359 del codice civile, ad eccezione di quelle che, considerate come un'unica impresa, non superino i limiti dimensionali richiamati dal comma 3.

Art. 2.

(Composizione dei consorzi e delle società consortili)

1. I consorzi e le società consortili di cui all'articolo 1 debbono essere costituiti da

almeno otto imprese e debbono avere un fondo o capitale consortile non inferiore a 20 milioni di lire.

2. La quota consortile sottoscritta da ciascuna impresa non può superare il 20 per cento del capitale consortile.

3. I consorzi e società consortili di cui al comma 1 possono essere costituiti da non meno di cinque imprese, qualora operino nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, o in settori merceologici specializzati, individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; la stessa riduzione si applica ai consorzi di cui al comma 2 dell'articolo 1.

4. Non possono essere distribuiti utili alle imprese consorziate durante l'attività di esercizio; tale divieto deve risultare da espressa disposizione dello statuto.

Art. 3.

(Oggetto dell'attività)

1. L'attività dei consorzi e delle società consortili di cui all'articolo 1, da svolgersi nell'interesse delle imprese associate, può riguardare:

- a) l'acquisto di beni strumentali;
- b) l'acquisto di materie prime e semilavorati;
- c) la creazione di una rete distributiva comune, l'acquisizione di ordinativi e l'immissione nel mercato dei prodotti dei consorziati;
- d) l'acquisizione, costruzione e gestione in comune di magazzini o di centri per il commercio all'ingrosso;
- e) la promozione dell'attività di vendita attraverso l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;
- f) la partecipazione a gare ed appalti sui mercati nazionali ed esteri indetti da enti pubblici e privati;

g) lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali;

h) la prestazione di assistenza e consulenza tecnica;

i) la costruzione e l'esercizio di impianti di depurazione degli scarichi industriali delle imprese associate;

l) il controllo qualitativo e la prestazione delle relative garanzie per i prodotti delle imprese associate;

m) la creazione di marchi di qualità e il coordinamento della produzione degli associati;

n) la gestione di centri meccanografici e contabili o di altri servizi in comune;

o) l'assistenza alle imprese partecipanti nella soluzione dei problemi del credito anche attraverso la prestazione di garanzie mutualistiche;

p) l'acquisizione, costituzione e gestione di aree attrezzate;

q) la riattivazione di impianti idroelettrici dismessi o la ricostruzione e il potenziamento di impianti idroelettrici che utilizzano concessioni di piccole derivazioni d'acqua, come previsto dalla legge 29 maggio 1982, n. 308;

r) la promozione e le attività di commercializzazione dell'offerta turistica;

s) ogni altra attività avente comunque attinenza con le finalità della presente legge.

Art. 4.

(Agevolazioni tributarie)

1. Gli eventuali utili dei consorzi e delle società consortili di cui all'articolo 1 della presente legge non sono soggetti a imposizione qualora vengano reinvestiti entro il periodo di tre anni decorrenti dall'esercizio successivo a quello in cui sono stati conseguiti. A tal fine gli utili devono essere accantonati in bilancio, in un apposito fondo del passivo, vincolato alla realizzazione di investimenti o di iniziative rientranti nell'oggetto del consorzio o della società consortile.

2. Ai servizi internazionali, o connessi ai servizi internazionali, resi dai consorzi di cui all'articolo 11 alle imprese consorziate, si

applica l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Art. 5.

*(Fondo speciale per il sostegno
a consorzi di servizi)*

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il «Fondo speciale per il sostegno a consorzi di servizi», finalizzato alla concessione di contributi in conto capitale ai consorzi e alle società consortili di cui all'articolo 1, ad eccezione dei consorzi per il commercio estero di cui all'articolo 11, per il parziale finanziamento di programmi d'investimento volti a promuovere le attività di cui all'articolo 3.

2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con lo stanziamento di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

3. I contributi sono concessi dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere di un comitato tecnico, nominato con decreto del Ministro medesimo, e composto da:

a) un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) un rappresentante del Ministro del tesoro;

c) un rappresentante del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

d) due rappresentanti di ciascuna delle organizzazioni delle categorie industriali, commerciali, artigiane e del movimento cooperativo, designati da quelle più rappresentative a livello nazionale;

e) un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

4. Il comitato, presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato, è integrato, di volta in volta, da un rappresentante della Regione nel cui territorio ha sede legale il consorzio o la società consortile richiedente gli interventi del fondo.

5. Per i membri di cui al comma 3, si provvederà alla nomina dei sostituti che interverranno in caso di assenza dei titolari.

6. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente.

7. Il comitato delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

8. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le modalità di funzionamento.

Art. 6.

(Accesso ai contributi del fondo)

1. Per accedere ai contributi del fondo di cui all'articolo 5, i consorzi e le società consortili interessate debbono presentare entro il 30 giugno di ogni anno al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato un programma di attività, anche a carattere pluriennale, chiedendo l'ammissione agli interventi del fondo stesso.

2. Il programma dovrà indicare:

a) la descrizione dell'iniziativa, specificando il carattere degli investimenti in beni materiali o immateriali e gli obiettivi che si intendono conseguire;

b) le modalità e i tempi di realizzazione;

c) la spesa complessiva e la sua eventuale articolazione annuale.

3. I programmi di investimento presentati all'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) da consorzi e società consortili aventi i requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge ai fini degli interventi di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1981, n. 240, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia ancora intervenuta la deliberazione di accoglimento o di reiezione dell'Istituto medesimo, possono essere riproposti al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di attuazione di cui al successivo articolo 7. Le relative domande saranno esaminate dal comitato di cui al precedente articolo 5 con carattere di priorità.

Art. 7.

(Ammontare del contributo e sua liquidazione)

1. Il contributo di cui ai precedenti articoli è concesso entro il limite di 300 milioni annui per ciascun soggetto beneficiario, per non più di 600 milioni in un triennio, nella misura del 30 per cento, aumentabile al 50 per cento per i consorzi e le società consortili ubicate nelle aree di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, delle spese sostenute per la realizzazione del programma.

2. Tale contributo non è cumulabile con quelli previsti da altre leggi nazionali, regionali, delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. La liquidazione viene effettuata, anche in più soluzioni, in base alle fasi di realizzazione del programma, su presentazione di idonea documentazione contabile delle spese sostenute.

4. L'erogazione a saldo del contributo è altresì subordinata alla presentazione di una relazione tecnica dalla quale risulti l'avvenuta realizzazione del programma.

5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato potrà procedere, attraverso propri organi centrali o periferici o avvalendosi delle autorità locali competenti, alle verifiche che riterrà opportune.

6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le norme di attuazione del presente articolo e dell'articolo 6.

Art. 8.

(Agevolazioni creditizie)

1. Per la realizzazione degli investimenti connessi alle attività previste dall'articolo 6 possono essere concessi finanziamenti dagli istituti di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, anche in deroga alle disposizioni dei singoli statuti, nei limiti della differenza tra le spese previste dal

programma di investimenti e il contributo di cui all'articolo 7 della presente legge, utilizzando la raccolta ordinaria o linee di credito speciali ottenute attraverso il fondo rotativo costituito con la legge 28 novembre 1980, n. 782, o attraverso linee di credito concesse dalla Banca europea degli investimenti (BEI).

Art. 9.

(Garanzia integrativa)

1. I finanziamenti concessi ai consorzi e alle società consortili ai sensi della presente legge possono essere assistiti da garanzia del «Fondo centrale di garanzia» costituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) ai sensi dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.

2. La garanzia del Fondo di cui al comma 1 è di natura integrativa e può essere accordata dal Mediocredito centrale sino all'80 per cento dell'ammontare del finanziamento a favore degli istituti ed aziende di credito, su richiesta dei medesimi o dei soggetti interessati.

3. In caso di inadempimento del consorzio debitore, il Fondo eroga direttamente le somme garantite all'istituto finanziatore, fermo restando il diritto di ripetizione degli importi recuperati al termine delle procedure esecutive che dovranno essere esperite dall'istituto medesimo, sino alla concorrenza del proprio credito.

Art. 10.

*(Consorzi e società consortili di garanzia
collettiva fidi)*

1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, di garanzia collettiva fidi che concorrono alla costituzione di fondi interconsortili di secondo grado a carattere nazionale volti a convalidare la capacità operativa dei consorzi stessi attraverso l'attenuazione dei rischi incontrati nell'ambito della propria attività istituzionale, possono beneficiare di un contributo dello Stato pari al 50 per cento delle quote apportate al fondo da ciascun consorzio, fino ad un massimo di lire 20 milioni annui.

2. Detto contributo può essere concesso per le domande presentate entro la fine dell'esercizio relativo all'ultima autorizzazione di spesa di cui alla lettera *a*) dell'articolo 29, punto I, della legge 12 agosto 1977, n. 675, utilizzando le disponibilità stanziare per investimenti a favore di consorzi di garanzia collettiva fidi ai sensi dell'articolo 19 della stessa legge.

3. Eventuali contributi concessi da Regioni e da altri enti locali per ridurre gli interessi dei crediti ottenuti da piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane mediante la garanzia collettiva di consorzi e cooperative non possono superare di due punti percentuali i ristorni corrisposti dalle imprese affidate in base alle convenzioni intercorrenti con le aziende di credito e destinati all'incremento dei fondi di garanzia collettiva.

Art. 11.

(Consorzi per il commercio estero)

1. Ai fini della presente legge si considerano consorzi per il commercio estero i consorzi e le società consortili di cui all'articolo 1 che abbiano come scopi sociali, esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'attività promozionale necessaria per realizzarla; a tali specifici scopi può aggiungersi l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse.

2. Ai suddetti consorzi e società consortili possono essere concessi, per tali specifici scopi, contributi finanziari annuali, purchè gli stessi non siano volti a sovvenzionare l'esportazione.

3. La domanda di ammissione ai contributi di cui al comma 2 deve essere presentata al Ministero del commercio con l'estero, corredata dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o della società consortile, dei programmi di attività nonchè di una dettagliata relazione concernente le specifiche attività svolte.

4. I contributi sono concessi dal Ministro del commercio con l'estero, sentito il parere di un comitato tecnico, nominato con decreto del Ministro medesimo e composto da:

a) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

- b) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- c) un rappresentante del Ministero del tesoro;
- d) un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
- e) due rappresentanti di ciascuna delle organizzazioni delle categorie industriali, commerciali, artigiane e del movimento cooperativo, designati da quelle più rappresentative a livello nazionale;
- f) un rappresentante di organismi consortili per l'esportazione;
- g) un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- h) un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE).

5. Il comitato, presieduto dal Ministro del commercio con l'estero o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato, è integrato, di volta in volta, da un rappresentante della Regione nel cui territorio ha sede legale il consorzio o società consortile che richiede i contributi.

6. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del commercio con l'estero con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente.

7. Si provvederà anche alla nomina dei sostituti di tutti i componenti del comitato, che interverranno in caso di assenza dei titolari.

8. Il comitato delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

9. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le modalità di funzionamento.

Art. 12.

(Ammontare dei contributi a favore dei consorzi per il commercio estero)

1. I contributi a favore dei consorzi e società consortili per il commercio estero possono essere concessi nella percentuale del 40 per cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente,

con il limite massimo annuale di 100 milioni di lire.

2. Per i consorzi per il commercio estero che al momento della presentazione della domanda risultino costituiti da non meno di cinquanta imprese, il limite massimo annuale indicato nel comma 1 è elevato a 150 milioni di lire.

3. Il limite anzidetto è ulteriormente elevato a 200 milioni di lire per i consorzi per il commercio estero costituiti da non meno di cento imprese.

4. Per i consorzi per il commercio estero costituiti tra piccole e medie imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la percentuale massima dei contributi indicata nel comma 1 è elevata al 50 per cento, fermi restando i limiti massimi annuali di cui ai commi precedenti.

5. Ai consorzi e alle società consortili che, al momento della presentazione della domanda, risultino costituiti da non più di cinque anni, il contributo può essere concesso nella percentuale massima del 60 per cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente, fermi restando i limiti massimi annuali previsti dai commi precedenti.

6. I consorzi e le società consortili per il commercio estero possono accedere alle agevolazioni creditizie di cui all'articolo 8 con le modalità e i limiti ivi previsti.

Art. 13.

(Disposizioni transitorie)

1. I consorzi per il commercio estero già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguarsi, entro un anno da tale data, a quanto da essa disposto, salva - fino alla scadenza dell'anzidetto termine di adeguamento - l'applicabilità delle agevolazioni già previste dalla legge 21 maggio 1981, n. 240.

Art. 14.

(Società consortili miste)

1. Sono ammesse a godere dei benefici di cui agli articoli seguenti le società consortili

costituite tra piccole e medie imprese, nel numero minimo di cui all'articolo 2, comma 1, con la partecipazione di enti pubblici, anche territoriali, o di enti privati. L'attività di tali società consortili può riguardare:

a) la ricerca tecnologica e il trasferimento delle innovazioni nonché la prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso e al rinnovamento tecnologico delle imprese minori associate. In particolare possono essere svolti i compiti relativi alla acquisizione, diffusione e applicazione di informazioni tecnologiche, alla promozione e sviluppo di progetti di ricerca e di servizi aziendali di natura tecnica;

b) l'acquisizione di aree, nell'ambito di aree industriali attrezzate, attraverso:

1) la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonché l'attrezzamento degli spazi pubblici o destinati ad attività collettive, a verde pubblico o parcheggi previsti dai programmi di interventi pluriennali ed eventuali varianti nell'ambito di accordi con gli enti competenti;

2) l'azione promozionale per l'insediamento di attività produttive, ivi compresa l'acquisizione di incarichi di progettazione tecnica;

3) la vendita o la concessione di lotti alle imprese;

4) la costruzione di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali e artigianali, depositi e magazzini;

5) la vendita, la locazione, il *leasing* dei fabbricati e degli impianti alle imprese consorziate;

6) la costruzione e la gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi.

Art. 15.

(Contributi alle società consortili di cui all'articolo 14, lettera a)

1. Per la realizzazione degli investimenti connessi con le attività previste dall'articolo 14, lettera a), possono essere concessi a favore dei soggetti di cui all'articolo medesimo i

contributi in conto capitale previsti dagli articoli 5, 6 e 7.

2. Le domande di ammissione al contributo dovranno essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo le modalità stabilite con le norme di attuazione degli articoli 6 e 7.

Art. 16.

(Contributi alle società consortili di cui all'articolo 14, lettera b)

1. Per la realizzazione degli investimenti connessi con le attività previste dall'articolo 14, lettera b), le Regioni possono concedere contributi in conto capitale nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute ritenute ammissibili, aumentabile al 50 per cento per le società consortili ubicate nelle aree di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. I contributi non possono superare i 300 milioni di lire annui per ciascun soggetto beneficiario ed i 600 milioni di lire in un triennio.

2. Le domande di ammissione al contributo dovranno essere presentate alla Regione competente per territorio, con modalità analoghe a quelle stabilite nel comma 2 dell'articolo 16.

Art. 17.

(Cumulo delle agevolazioni)

1. I contributi di cui agli articoli 15 e 16 possono cumularsi con le agevolazioni finanziarie disposte dalla presente legge o da altre leggi dello Stato purchè non vengano superati complessivamente i limiti massimi di intervento nelle spese di investimento previste dalle stesse leggi.

Art. 18.

(Assegnazione di fondi alle Regioni)

1. Alla corresponsione dei contributi di cui all'articolo 16 è destinata la somma di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi 1988, 1989, 1990; detti fondi saranno ripartiti tra le Regioni secondo i criteri di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 19.

(Revoca)

1. La perdita dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 comporta la revoca dei benefici concessi ai sensi della presente legge.

2. La revoca è altresì disposta qualora i programmi incentivati non siano stati attuati.

3. Essa compete alle Amministrazioni che hanno disposto la concessione dei benefici stessi, previa assegnazione ai consorzi e alle società consortili di cui all'articolo 1 di un termine non inferiore a sei mesi per uniformarsi alle condizioni stabilite dalla presente legge.

Art. 20.

(Interventi della Cassa per il credito alle imprese artigiane)

1. La Cassa per il credito alle imprese artigiane può concedere, su proposta dei comitati tecnici regionali previsti dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, contributi in conto canoni di locazione finanziaria in misura equivalente, in valore attuale, a quella dei contributi sugli interessi di cui all'articolo 37 della predetta legge, e successive modificazioni. La stessa facoltà è attribuita ai comitati tecnici regionali della Cassa, i quali possono altresì concedere con le stesse modalità tali contributi in conto canoni anche su appositi fondi eventualmente messi a disposizione dalle Regioni.

2. La garanzia di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, si esplica fino al 90 per cento dell'eventuale perdita finale relativa alle operazioni effettuate in favore delle imprese artigiane insediate nelle aree di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

3. Il fido massimo di cui all'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, concedibile a uno stesso consorzio o società consortile, costituito anche in forma di cooperativa, si determina moltiplicando il fido limite concedibile a una stessa impresa artigiana per il numero delle imprese consorziate.

Art. 21.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per la corresponsione dei contributi previsti dall'articolo 10 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

2. I contributi di cui agli articoli 11 e 12 fanno carico allo stanziamento di cui al capitolo 1612 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero, che viene integrato con lo stanziamento di lire 25.000 milioni, per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

3. Alla spesa di lire 3.000 milioni per il 1988 e di lire 28.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, derivante dalle disposizioni dei commi 1 e 2, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Interventi rivolti ad incentivare l'esportazione di prodotti».

4. Alla spesa di lire 15.000 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, derivante dalle disposizioni dell'articolo 5, comma 2, e dell'articolo 18, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: «Incentivi per le piccole e medie imprese e ammodernamento delle imprese minori».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le corrispondenti variazioni di bilancio.

Art. 22.

(Disposizioni finali)

1. La legge 21 maggio 1981, n. 240, è abrogata, salvo quanto disposto dall'articolo 13.